

IV. Che significato si debba attribuire per la soluzione delle questioni precedenti alla circostanza che siffatto cittadino di un paese terzo è un familiare di un cittadino dell'Unione, che si è avvalso del diritto a lui conferito dall'art. 18 del Trattato CE e fa ritorno allo Stato membro di cui è cittadino.

(<sup>1</sup>) GU L 257, pag. 2.

(<sup>2</sup>) GU L 180, pag. 26.

2b) Se alla questione sub 2a) dovesse essere data soluzione diversa, qualora la detta «mitigatio» circa la condizione di disporre di una autorizzazione di soggiorno temporaneo non derivi da norme di legge in sé, ma si è inserita nella prassi amministrative di esecuzione.

(<sup>1</sup>) Allegato all'Accordo di associazione tra la Comunità Economica europea e Turchia, approvato e confermato con il Regolamento (CEE) 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad Van State (Paesi Bassi) con ordinanza 19 luglio 2005 nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contro I. Günes**

**(Causa C-296/05)**

(2005/C 296/21)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 19 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte delle Comunità europee il 22 luglio 2005, nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contro I. Günes, il Raad Van State ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il concetto di «restrizione» di cui all'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale (<sup>1</sup>) debba essere interpretato nel senso che in esso rientra anche la condizione dell'autorizzazione di soggiorno temporaneo, di cui lo straniero, cittadino della Turchia, deve a norma dell'art. 3.71, n. 1 della Vb 2000, presentare nel detto Stato o nello Stato di stabile dimora, e prima di fare ingresso nei Paesi Bassi domanda e attendere la decisione, condizione in difetto della quale la domanda di permesso di soggiorno viene respinta.
- 2a) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1) se l'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale debba essere interpretato nel senso che con il concetto di «nuove restrizioni» ai sensi della detta disposizione debba anche intendersi un inasprimento delle norme nazionali sulla condizione del possesso dell'autorizzazione di soggiorno temporaneo dopo una mitigatio intervenuta dopo il 1° gennaio 1973.

**Ricorso proposto il 22 luglio 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi**

**(Causa C-297/05)**

(2005/C 296/22)

*(lingua processuale: l'olandese)*

Il 22 luglio 2005 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato proposto un ricorso dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michel van Beek e dalla sig.ra Désirée Zijlstra, in qualità di agenti, contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, sottoponendo ad un controllo tecnico, prima di poter essere immatricolati nei Paesi Bassi, i veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, senza che siffatto controllo sia obbligatorio nel caso di trasferimento di un veicolo in precedenza immatricolato nei Paesi Bassi ad un altro proprietario o detentore stabilito nel Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma degli artt. 28 CE e 30 CE,
2. condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti:*

Il controllo tecnico, imposto dai Paesi Bassi ai veicoli immatricolati in un altro Stato membro quale condizione per l'iscrizione nel registro nazionale dei veicoli, non è giustificato alla luce delle finalità menzionate nell'art. 30 CE o ai fini di rispondere ad un'esigenza imperativa, quale riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte.